

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 63/50/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 08.04.2010, il contribuente presentava ricorso avverso l'avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione delle sanzioni specificato in oggetto. In tale sede rappresentava preliminarmente di aver già prodotto istanza di annullamento dell'atto impugnato in autotutela presso l'Ufficio e che fino alla data di presentazione del ricorso non era stata notificata alcuna decisione nel merito.

Il contribuente riferiva che l'atto di compravendita era stato redatto in data 30.07.2003 e registrato in data 05.08.2003 e pertanto lamentava in prima istanza l'emissione dell'avviso di liquidazione oltre i termini concessi all'Amministrazione Finanziaria per il recupero dei benefici non spettanti. Nel caso di specie il termine di decadenza per l'esercizio dei poteri di accertamento ai fini dei benefici IVA prima casa era stato fissato nei tre anni dal verificarsi dell'evento che avesse determinato la decadenza dai benefici stessi, ex art. 76 D.P.R. nr. 131/'86. A parere del ricorrente, l'Ufficio avrebbe dovuto notificare l'avviso di tesi esposta veniva citata la sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. V, nr. 4321 del 23.02.2009 secondo la quale si estendeva la sospensione biennale dei termini per il condono anche alle agevolazioni prima casa. Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate chiedeva la conferma dell'atto impugnato con condanna del contribuente alla rifusione delle spese. In data 29 luglio 2010 veniva notificata al contribuente la cartella di pagamento nr. Omissis emessa da Equitalia Emilia Nord S.p.A., per un importo totale di € 39.426,79 per omesso pagamento IVA anno 2003, sanzioni, interessi e spese. Il contribuente presentava istanza di sospensione di tale atto che veniva accolta dalla C.T.P. di Milano, Sez. 43. In data 8 novembre 2010 lo stesso Collegio emetteva la sentenza nr. 209/43/2010 con la quale respingeva il ricorso presentato dal contribuente. I giudici di prime cure evidenziavano come la Suprema Corte, con sentenza a SS. UU. Nr. 3676 del 17 febbraio 2010, avesse evidenziato che la pronuncia della Corte di Giustizia UE doveva essere interpretata in maniera restrittiva e con riferimento all'ambito precipuo della procedura di infrazione che l'aveva generata. Sulla base di tale assunto si rilevava la piena applicabilità della proroga biennale del termine di decadenza di cui al citato art. 11 della L. 289/'02. Valutato che la proroga del termine oggetto di decisione non rilevava ai fini dell'accertamento delle violazioni, la C.T.P. di Milano respingeva anche il secondo motivo di doglianza del contribuente e respingeva il ricorso compensando le spese in ragione del contrasto di giurisprudenza richiamato. In data 18 maggio 2011 il contribuente presentava alla C.T.R. Lombardia rilevando un'omessa e contraddittoria motivazione sul primo motivo di doglianza presentato in sede di ricorso. In particolare eccepiva l'intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'Amministrazione Finanziaria. A supporto della tesi di non applicabilità del disposto dell'art. 11 della L. 289/'02 veniva richiamata la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V, nr. 20.068 del 18 settembre 2009, in base alla quale si rilevava come i giudici di prime cure non avrebbero dovuto applicare la normativa invocata dall'Agenzia delle Entrate ai fini della dimostrazione della sussistenza dei termini per l'azione accertatrice. Il Sig. Bo. Gi. evidenziava una violazione di legge commessa dalla C.T.P. Milano per aver riconosciuto l'applicabilità del disposto dell'art. 11 della L. 289/'02, normativa operante in materia di imposta di registro e non di IVA. Veniva ribadita la valutazione già proposta in primo grado in materia di contrasto tra la normativa comunitaria e il disposto della L. 289/'02. Il contribuente deduceva che la C.T.P. di Milano aveva omesso la motivazione della sentenza avendo rinviato ad un principio di diritto espresso dalla Suprema Corte a SS.UU. in maniera acritica e non valutando che la Corte si era espressa su una fattispecie non assimilabile. Il Sig. Bo.

ribadiva come fosse stato impossibilitato a presentare adesione al condono in quanto non aveva commesso violazioni fino al 16.04.2004, termine fissato per legge ai fini dell'adesione. Conseguentemente si riteneva non applicabile al caso di specie la proroga dei termini di esercizio dell'azione accertatrice. Contestualmente veniva ribadito integralmente il secondo motivo del ricorso, ritenendo che il giudice non avesse valutato nel merito delle sanzioni. Il Sig. Bo. chiedeva che la C.T.R. Lombardia riformasse la sentenza di primo grado annullando l'atto impugnato con rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. In data 23 giugno 2011 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Milano, si costituiva in giudizio presentando le proprie controdeduzioni. L'Ufficio ribadiva quanto sostenuto in primo grado, condividendo quanto deciso in sentenza. La decisione della Corte di Giustizia Europea andava interpretata in maniera restrittiva, con riferimento al procedimento di infrazione in cui era intervenuta e, pertanto, i giudici di prime cure avevano correttamente applicato la proroga dei termini per l'azione d'accertamento. L'Ufficio contestava come infondato anche il motivo di doglianza relativo alla presunta mancata risposta dei giudici di prime cure sul secondo punto del ricorso e chiedeva la conferma della sentenza impugnata e dell'avviso di liquidazione delle imposte ed irrogazione delle sanzioni nr. Omissis con condanna del contribuente alle spese di giudizio.

La trattazione avveniva in pubblica udienza, presenti ambo le parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione sentite le parti, esaminati i documenti agli atti e riunitasi in camera di consiglio osserva che i termini di decadenza per l'effettuazione dell'accertamento ai fini I.V.A. sono fissati per legge in tre anni dal verificarsi dell'evento che determina la decadenza dei benefici fiscali inerenti l'acquisto di una abitazione non di lusso. Questa Commissione rileva che alla data di entrata in vigore della L. 289/2002 il contribuente non si trovava nelle condizioni prescritte dalla norma stessa ai fini dell'adesione al "condono". Sulla base di tale valutazione si ritiene non applicabile il disposto dell'art. 11 della L. 289/2002 e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, si dispone l'annullamento dell'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni al quale il contribuente ha opposto ricorso. Valutata la particolarità della controversia inerente al conflitto tra normativa nazionale e comunitaria si dispone la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Commissione, in riforma della sentenza di primo grado, nel merito, accoglie l'appello del contribuente e compensa le spese di giudizio.